



COMUNE DI BROLO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2015
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 3 del 24 agosto 2015

OGGETTO: Dissesto finanziario – approvazione schema convenzione con l'Istituto "UNICREDIT S.p.A." per la gestione del servizio di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Brolo.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 10,00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nella persona dei Sigg.

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe Cambria	<i>presidente</i>	x	
Dott. Eugenio Abbadessa	<i>componente</i>	x	
Dott.ssa Giovanna Cocco	<i>componente</i>	x	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Carmela Stancampiano, Segretario del Comune di Brolo, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesso

- Che il Comune di Brolo, con deliberazione consiliare n.6 del 23/02/2015, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 09 giugno 2015 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 29 giugno 2015 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.ssa Giovanna Cocco;
- Che ai sensi dell'art. 252 comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di liquidazione in data 1 luglio 2015 si è regolarmente insediata presso il Comune di Brolo;

considerato

- Che l'art. 255 del D.Lgs. 267/2000 dispone, tra l'altro, che l'Organo Straordinario di Liquidazione deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse, per atti e fatti verificatisi fino al 31/12/2012;
- Che la Commissione Straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;
- Che per tale gestione della liquidazione si applicano le norme sul sistema di Tesoreria Unica previste dalla Legge n. 720 del 29/10/1984 e s.m.i.;

VISTO

L'art. 11 del D.P.R. n. 378/1993 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce l'istituzione da parte dell'O.S.L. di un servizio di cassa, stipulando apposita convenzione con un Istituto bancario;

Che questa Commissione ha indetto una gara informale, invitando in data 29/07/2015 i sotto elencati istituti di credito della piazza di Brolo – al fine di acquisire la disponibilità per la gestione del servizio di cassa:

- Unicredit S.P.A.;
- Monte dei Paschi di Siena;
- Intesa San Paolo.

Che solo l'Istituto bancario Unicredit S.P.A. ha manifestato la disponibilità ad espletare il servizio;

Che con nota n. 33 del 29/07/2015 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XIII, con nota n. 64491 del 12.08.2015, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 319644, presso la Tesoreria Provinciale di Messina, intestata a "COMM. STRAORD. LIQ. COM. BROLO".

Tutto ciò premesso e considerato

la Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di istituire il servizio di cassa presso l'Unicredit S.P.A.;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;

4. Di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione Dott. Giuseppe Cambria alla stipula della convenzione di cui trattasi;
5. Dare atto che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. 24.8.1993 n. 378, e la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e della L.R. 44/1991 e s.m.i. a cura del personale in ausilio alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
6. Di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto bancario Unicredit S.P.A.;
7. Dare mandato al personale di supporto a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione della presente Delibera, all'albo pretorio informatico di questo Ente.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Stancampiano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

CAMBRIA GIUSEPPE - ABBONDUSO EUGENIO - COCCO GIOVANNI

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL
COMUNE DI BROLO (ME) E L'ISTITUTO DI CREDITO UNICREDIT S.P.A.**

PREMESSO

- che il Comune di Brolo con delibera consiliare n. 6 del 23/02/2015, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente;
- che con DPR del 9 giugno 2015 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone del Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria, Dott.ssa Giovanna Cocco;
- che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del TUEL, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di liquidazione in data 1 luglio 2015 si è regolarmente insediata presso il Comune di Brolo (ME) eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Cambria, così come da delibera n. 1 del 01/07/2015;
- che il suddetto Organo deve provvedere, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 11, comma 1 del DPR del 28.04.1993, n. 378, ad affidare il servizio di cassa attraverso l'accensione di un conto corrente;

TRA LE PARTI

- Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Brolo, rappresentata dal Dott. Giuseppe Cambria nato a Milazzo l'1/03/1969 C.F. CMBGPP69C01F206R, n.q. di presidente, nel prosieguo denominata "Commissione"
- Unicredit S.p.A., rappresentato da n.q. di nel prosieguo denominata "Banca"

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

AFFIDAMENTO

La Commissione affida con decorrenza dal gg/mm/aaaa la gestione del servizio di cassa alla Banca, alle condizioni che seguono.

ART. 3

SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca, presso la sede di Brolo in Via Nazionale n.100 durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico;

ART. 4 OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

ART. 5 ADEMPIMENTI

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre della Commissione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, la Banca riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

ART. 6 RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dalla Banca in base ad ordinativi di incasso emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso, munito di data e firma del ricevente.

La Commissione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) il codice SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra sono mancanti, il tesoriere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso, la Banca rilascia in luogo e vece della Commissione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

ART.7 PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento in forma disgiunta da uno dei componenti della Commissione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente. La Commissione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; in caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda — in cifre e lettere — e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) il codice SIOPE.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

La Banca dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna alla Banca. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente la scadenza.

A comprova e scarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare su i relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della commissione di liquidazione.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò ha dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

La Commissione si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ART. 8
TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

ART. 9
DOCUMENTAZIONE

La Banca-Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso l'Agenzia e restituiti alla Commissione a seguito di sua richiesta;
4. la Banca si avvarrà di procedure informatizzate per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 10
ESTRATTO CONTO

Trimestralmente la Banca trasmetterà alla Commissione nel domicilio di cui appresso l'estratto conto con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate ed uscite.

ART. 11
OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analoga procedura effettuata con il Comune di Brolo.

ART. 12
VERIFICHE DI CASSA

La Commissione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca-Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

ART. 13
DURATA

La Banca-Cassiere assume la gestione del Servizio fino al termine delle attività della Commissione Straordinaria di liquidazione e comunque, non oltre 5 anni dalla stipula del presente atto, salvo eventuale proroga da concordarsi congiuntamente fra le parti.

Resta salva la facoltà della Commissione di recedere anche prima del termine di cui al comma precedente in caso di cessazione dell'attività dell'Organo Straordinario di liquidazione, da comunicarsi alla Banca tempestivamente e comunque con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 14
COMPENSI

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, stampati, etc.). La Banca-Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione su conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione apposita nota spese. La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

ART. 15
DOMICILIO

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la Casa Comunale di Brolo , Via Dante – 98061 Brolo (ME), e quanto alla Banca "Unicredit S.p.A." presso l'Agenzia di Brolo, Via Nazionale n.100 - 98061 Brolo (ME).

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Patti.

ART. 16
ADEMPIMENTI FISCALI

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico della Banca - Tesoriere.

ART. 17
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Brolo, _____

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

L'Istituto di Credito
Unicredit S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

L'Istituto di Credito
Unicredit S.p.A.

5.



Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E' stata pubblicata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R. n.5/2011) il giorno 24/8/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, 24/8/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24/8/2015 al _____ come previsto dall'art.11.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Stancampiano